



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 29/04/2021

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16:30 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta Ordinaria di 1^o convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	SOLAZZO Emanuele	Sì		8	DE LUCA Raffaele	Sì	
2	PELLE' Fabio	Sì		9	QUARTA Gabriele	Sì	
3	NUZZACI Federica	Sì		10	GERARDI Maria Luigia	Sì	
4	MEZZANZANICA Massimiliano	Sì		11	RUSSO Giuseppe	Sì	
5	SOLAZZO Anna	Sì		12	MANFREDA Fabrizio	Sì	
6	MAZZEI Luigi	Sì		13	VERGORI Marco	Sì	
7	PETRELLI Marco	Sì					

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO L'art. 1 comma 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 che consentiva ai Comuni a partire dal 2012 di variare l'addizionale comunale d'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 la quale in particolare, dal 2012 poteva essere aumentata o istituita dai Comuni senza alcun limite entro il valore massimo della Legge istitutiva dello 0,8%;

DATO ATTO:

- che la predetta disposizione, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è uniformato, prevede che i Comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- che il Comune con proprio regolamento può fissare una soglia di esenzione di cui al comma bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2008 n. 360 che può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 2008 n. 360 ai sensi del quale, il Comune con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione, da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, e l'efficacia di tale deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico;

VISTO il Regolamento di disciplina dell'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato in data 18 ottobre 2013 n. 26 dal Consiglio Comunale, nel quale viene fissata una soglia di esenzione di € 10.000,00;

VISTA la delibera di consiglio n. 27 del 18 ottobre 2013, di fissazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011, come modificato con l'art. 13 comma 16 Dl 201/2011 a norma del quale "I Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Irpef", dalla legge statale nel rispetto del principio di progressività, che per effetto della citata disposizione qualora il Comune ritenga di stabilire un sistema di aliquote differenziate queste dovranno non solo essere necessariamente articolate secondo i medesimi cinque scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11 c. 2 DPR. 917/1986 per l'Irpef nazionale, ma anche diversificate in relazione a ciascuno scaglione;

RITENUTO di confermare anche per l'annualità 2021 quanto segue:

	FASCE DI REDDITO IN EURO		
ORD.	REDDITO DA	REDDITO A	ALIQUOTE
1	10.001,00	15.000,00	0,35%

2	15.001,00	28.000,00	0,40%
3	28.001,00	55.000,00	0,45%
4	55.001,00	75.000,00	0,60%
5	OLTRE 75.000,00		0,80%

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52 c. 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 c. 1 del D.lgs 267/2000, da parte del responsabile dell'Area IV e dei servizi Economico-Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli n. 9 e l'astensione dei Consiglieri Gerardi/Russo/Manfreda/Vergori

DELIBERA

- 1) Di confermare la soglia di esenzione in Euro 10.000,00;
- 2) Di confermare l'addizionale comunale IRPEF del Comune di Arnesano, per l'anno 2021, così come previsto per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 secondo lo schema seguente:

FASCE DI REDDITO IN EURO			
ORD.	REDDITO DA	REDDITO A	ALIQUOTE
1	10.001,00	15.000,00	0,35%
2	15.001,00	28.000,00	0,40%
3	28.001,00	55.000,00	0,45%
4	55.001,00	75.000,00	0,60%
5	OLTRE 75.000,00		0,80%

- 3) Di confermare al fine di salvaguardare le fasce più deboli, la soglia di esenzione all'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef, fissandola in euro 10.000,00, in ragione del possesso di specifici

requisiti reddituali intendendosi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo come previsto nel regolamento approvato con delibera di Consiglio in data 18 ottobre 2013 n. 26;

4) di dare atto che la conferma delle aliquote, ai sensi dell'art.1 comma 169, della legge n° 296/2006, dal 1° gennaio 2021;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. N° 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 e l'astensione dei Consiglieri Gerardi/Russo/Manfreda/Vergori dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 06/07/2021 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 663 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

E' copia conforme all'originale.

Arnesano, li 05/05/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA